



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 13/07/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 11.7.2012, con l'intermediario convenuto, quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 23.040,00, da rimborsare in n. 96 rate di € 240,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 4.10.2015, dopo aver pagato la rata n. 37. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 200,68 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie e di € 95,81 a titolo di rimborso spese richieste dall'Ente datore di lavoro/ente pensionistico (spese riscossione rate).
3. Con ricorso presentato il 26.2.2020, preceduto da reclamo consegnato il 10.1.2020, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di un'associazione a tutela dei consumatori, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso di una somma pari a € 1.432,81, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora e alla rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 320,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18.
5. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il contratto di finanziamento e il SECCI recano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo *recurring* (commissioni



bancarie, spese totali richieste dall'Ente pensionistico, garanzia INPDAP "vita") e di quelle *up front* (commissioni di istruttoria, commissioni per l'intermediario finanziario, provvigioni per l'intermediario incaricato), oltre agli oneri erariali e alle spese di notifica. Precisa che l'intermediario incaricato (nel caso di specie agente in attività finanziaria) ha percepito il compenso indicato in contratto, di cui allega fattura. Evidenzia che, oltre a quanto riconosciutogli in sede di estinzione anticipata, secondo i criteri di restituzione previsti in contratto, al cliente è stato successivamente rimborsato l'importo di € 240,00, quale somma di competenza dello stesso residuata al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione. Allega copia del bonifico. Precisa che il rimborso *pro quota* del costo della garanzia assicurativa è stato effettuato dall'INPDAP tramite bonifico bancario per l'importo di € 766,08, di cui allega evidenza. Ritiene che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, non sia invocabile da parte ricorrente, non essendo direttamente applicabile nei rapporti fra privati, come confermato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489 del 22.11.2019. Afferma quindi che la distinzione fra costi *recurring* e costi *up front* continua a regolare il rapporto fra le parti in caso di estinzione anticipata, secondo i criteri contrattuali o, in mancanza, secondo i criteri ritenuti equi dalla giurisprudenza. Ritiene infine infondata la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, essendo il ricorso a un difensore frutto di una libera scelta di parte ricorrente e vista la serialità della controversia.

6. Chiede che il ricorso sia rigettato.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del



Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni bancarie (per attività di incasso rate e gestione), delle commissioni finanziarie, delle provvigioni per l'intermediario incaricato, delle spese totali richieste dall'ente datore di lavoro, delle spese di istruttoria, delle spese amministrative forfetarie e delle spese assicurative.



12. Si osserva che le spese di istruttoria, le commissioni finanziarie, le provvigioni per l'intermediario incaricato e le spese amministrative forfetarie sono di natura *up front* e vanno pertanto restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi. Le commissioni bancarie e le spese richieste dall'ente datore di lavoro sono di natura *recurring* e vanno pertanto restituite secondo il criterio *pro rata temporis*. L'intermediario fornisce evidenza del rimborso di € 240,00, successivamente all'estinzione anticipata.

13. E' consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi a carico del cliente (ivi inclusi quelli sostenuti a fronte della garanzia INPDAP) sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. Tali oneri devono essere restituiti secondo il criterio *pro rata temporis*, tenuto conto dell'intervenuto rimborso parziale degli stessi (di € 766,08) di cui è stata fornita evidenza.

14. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni, delle spese e degli oneri assicurativi, è pari a € 272,81, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	37
rate residue	59

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	61,46%
- in proporzione alla quota	39,72%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 405,50	€ 249,21	€ 161,08			€ 161,08
<input type="radio"/>	comm. incasso (recurring)	€ 331,78	€ 203,91	€ 131,80		€ 200,68	€ 3,23
<input type="radio"/>	spese ente dat. Lavoro (recurring)	€ 158,40	€ 97,35	€ 62,92		€ 95,81	€ 1,54
<input type="radio"/>	spese amm. Forfetarie (up front)	€ 80,00	€ 49,17	€ 31,78			€ 31,78
<input type="radio"/>	comm. intermediario (up front)	€ 264,96	€ 162,84	€ 105,25			€ 105,25
<input type="radio"/>	comm. agente (up front)	€ 460,80	€ 283,20	€ 183,05			€ 183,05
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.290,24	€ 792,96	€ 512,54		€ 766,08	€ 26,88
<input type="radio"/>	ulteriori rimborsi ...		€ 0,00	€ 0,00		€ 240,00	-€ 240,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 272,81
interessi legali	si ▼

15. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

16. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 272,81 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA